

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Tra

1. La Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche denominata PAT o Ente Gestore) C.F. 00337460224, nella persona della Dirigente generale dell'Unità di missione strategica digitalizzazione e reti, Dr.ssa Cristiana Pretto, domiciliata per la carica in Trento, Piazza Dante 15, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. ____ del ____ maggio 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il presente accordo di collaborazione

e

2. La Regione Emilia-Romagna (di seguito denominata "Regione"), C.F. 80062590379, Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, in persona della Responsabile del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e Polo Archivistico, Dr.ssa Stefania Papili, domiciliata per la sua carica in Bologna, viale Aldo Moro 52, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta regionale ----- del -----, esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ha dettato norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, individuando gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici quali beni culturali di interesse pubblico e dichiarando la conservazione dei documenti e degli archivi, nella loro organicità, una funzione di carattere istituzionale ed un precetto normativo;

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto "Codice dell'Amministrazione digitale" (di seguito CAD), a seguito delle modifiche di cui al Decreto-Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ha disposto all'articolo 34, comma 1-bis, che le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

- a) all'interno della propria struttura organizzativa;
- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati, che possiedono i prescritti requisiti di qualità sicurezza e organizzazione;

- AgID ha fissato le nuove regole volte al definitivo superamento della procedura dell'accreditamento dei conservatori mediante l'adozione dei seguenti atti:

- "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD e pubblicate nella G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020, entrate in vigore il 1° gennaio 2022;

- "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione digitale dei documenti informatici", adottato da AGID con determinazione n. 455/2021 del 25 giugno 2021, nel quale sono individuati i requisiti di qualità, sicurezza ed organizzazione che devono possedere i soggetti pubblici e privati ai fini dello svolgimento del servizio di conservazione dei documenti informatici, e si specifica in particolare che, nel caso di erogazione del servizio di conservazione per conto delle P.A., è necessario:

- avvalersi di un sistema che assicuri, per quanto in esso conservato, le caratteristiche di autenticità, integrità,

affidabilità, leggibilità e reperibilità di cui all'art. 44, comma 1ter, del C.A.D.;

- procedere all'iscrizione al Marketplace per i servizi di conservazione, al fine di superare la verifica dei requisiti svolta da AGID in sede di affidamento;

- con Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 recante *"Sviluppo regionale della società dell'informazione"* si è disposto, all'art. 2, comma 4 bis, che *"La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici, anche a rilevanza fiscale, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera a) nonché, mediante apposita convenzione, anche a titolo oneroso, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera b) e da altri soggetti pubblici"*;
- per la definizione dei *"soggetti pubblici"* di cui al citato art. 2, comma 4 bis, della L.R. n. 11/2004 si rimanda a quanto specificato dall'art. 2, comma 2, del CAD e la PAT rientra tra detti soggetti;
- dall'assetto organizzativo della Regione Emilia-Romagna risultano attribuiti alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Settore Innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico, lo svolgimento dei processi di conservazione e di riversamento sostitutivi dei documenti informatici della Regione e degli altri Enti sottoscrittori di accordo di collaborazione, la promozione dell'adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico

regionale ed il raccordo con analoghe iniziative a livello nazionale ed europeo, nonché il compito di supportare l'azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti produttori della documentazione conservata per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e relativi al software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti informatici, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione digitale;

- la Regione Emilia-Romagna è iscritta al Marketplace dei servizi di conservazione ai sensi del Regolamento previsto dal sopracitato art. 34, comma 1 bis, lettera b) del CAD ed è pertanto soggetto pubblico che:

- svolge attività di conservazione dei documenti informatici in quanto possiede i requisiti di qualità, di sicurezza e di organizzazione previsti dal "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione digitale dei documenti informatici";

- è qualificata come fornitore di servizi SAAS in qualità di CSP sul "Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA (cloud marketplace nazionale)" per le attività svolte dal Polo archivistico ed ha acquisito le seguenti certificazioni per il perimetro della conservazione digitale:

- UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità);
- ISO/IEC 27001:2013 (Sicurezza) con le estensioni 27017:2015 (Sicurezza per i servizi in cloud) e 27018:2019 (Protezione delle informazioni personali);
- UNI ISO 37001 (Sistemi di gestione anticorruzione);

- è in grado di fornire garanzie sufficienti volte a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dati rispetti i requisiti previsti dalle vigenti

disposizioni in materia (GDPR - D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni) ed assicuri la tutela degli interessati;

- la Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a "misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148" (direttiva NIS 2) mira a rafforzare ulteriormente la sicurezza informatica in tutta l'Unione Europea, migliorando la resilienza e la capacità di risposta degli Stati membri a minacce informatiche, con un approccio aggiornato e ampliato rispetto alla prima Direttiva NIS;
- la legge 28 giugno 2024, n. 90 rafforza la cyber sicurezza nazionale e contrasta i reati informatici. Introduce obblighi di notifica per incidenti di sicurezza e sanzioni per inadempienze, definisce ruoli e responsabilità;
- ulteriormente, il decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138 che recepisce in Italia la Direttiva NIS 2 prevede l'adozione di una Strategia nazionale di cybersicurezza e l'integrazione del quadro di gestione delle crisi informatiche. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le previsioni in parola e definisce gli obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza;
- la Legge della Provincia Autonoma di Trento 27 luglio 2012, n. 16 recante "Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti" istituisce all'art. 5 il sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione,

trasmissione e archiviazione. Il SINET è caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione. I servizi resi nell'ambito del SINET sono forniti alla Provincia e ai suoi enti strumentali, ai comuni e alle comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nonché agli altri enti o organismi pubblici individuati con provvedimento della Giunta provinciale;

- ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia (DPR 690/1973 e successive modifiche e integrazioni) per la provincia di Trento le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione relative ad archivi e documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonché agli archivi e ai documenti dei privati sono esercitate dalla Provincia. La struttura provinciale competente in materia è attualmente denominata Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, articolazione dell'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali. Le competenze sugli archivi non ricompresi fra quelli sopra elencati sono esercitate dalla Soprintendenza archivistica statale, attualmente denominata Soprintendenza archivistica e bibliografica per il Veneto e il Trentino-Alto Adige.
- sulla base di tali presupposti, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2219 del 15 dicembre 2014 è stato approvato l'Accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna (di seguito IBACN) avente ad oggetto l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra i due Enti

per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici e allo sviluppo del Polo archivistico regionale Emilia-Romagna;

- la collaborazione con la PAT e gli Enti del SINET aderenti al presente accordo (di seguito Enti Aderenti) è stata quindi avviata con il primo accordo di collaborazione sottoscritto in data 2 marzo 2015 dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN), i cui compiti sono stati riassunti dal 1° gennaio 2021 in capo alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della Legge Regionale Legge Regionale 26 novembre 2020, n. 7, e detta collaborazione è proseguita da allora senza soluzione di continuità con la sottoscrizione di successivi accordi di collaborazione, il più recente dei quali (RPI n. 44 del 30/06/2020 - approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 853 del 25 giugno 2020) valido fino al 30 giugno 2025;

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) ed il D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e, in particolare:

- l'art. 2 sexies, comma 2, lett. cc) in forza del quale si considera rilevante l'interesse pubblico (art. 9, paragrafo 2, lett. j) del GDPR) relativo a trattamenti effettuati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione di documenti detenuti negli archivi storici degli enti pubblici;
- gli artt. 97 e 99 che consentono il trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse (art. 89 del GDPR) mediante deroghe sia rispetto ai tempi di trattamento [...anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i

quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati], sia in ordine ai diritti di cui agli artt. 15, 16, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, previa adozione di misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati;

- il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- la Direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148;
- la legge 28 giugno 2024, n. 90 recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cyber sicurezza nazionale e di reati informatici";
- il decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138 "Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione;
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare lo strumento dell'accordo per finalità di reciproca collaborazione, su attività di interesse comune nel perseguimento del fine pubblico;

CONSIDERATO

- che la collaborazione intercorsa è stata estremamente proficua e costruttiva ed è pertanto interesse della PAT, nonché degli altri Enti appartenenti al SINET, continuare ad avvalersi della collaborazione col Polo Archivistico per l'attività di conservazione, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo;
- che, parimenti, è interesse della Regione Emilia-Romagna mantenere viva la collaborazione con la PAT, facendo tesoro delle esperienze e dei risultati in materia di gestione documentale digitale realizzate dalla stessa, al fine di migliorare la flessibilità e la fruibilità del sistema di archiviazione e conservazione, mediante l'inclusione di tipologie documentali derivanti da processi organizzativi originati in ambiti amministrativi peculiari;
- che le Parti condividono pertanto la volontà di sottoscrivere il presente accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2, comma 4 bis, della Legge Regionale n. 11/2004, correlato alla disposizione di cui all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che declina le condizioni essenziali per instaurare una collaborazione tra Parti pubbliche;
- che l'accordo in argomento realizza una cooperazione tra le Parti, regolando rispettivi compiti e responsabilità per l'adempimento di attività d'interesse comune, volte alla conservazione dei documenti e degli archivi nella loro organicità, funzione di carattere istituzionale che consente di assicurare nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentali informatiche;
- che la cooperazione tra i sottoscrittori è funzionale al miglior svolgimento della propria *mission* istituzionale ed in particolare per la Regione

costituisce un proficuo strumento per un continuo miglioramento ed ampliamento del know how, venendo a contatto con molteplici realtà della Pubblica Amministrazione, sia dal punto di vista dimensionale che di collocazione geografica;

- che la prosecuzione della collaborazione tra le Parti, con la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità descritta nell'accordo, permette agli Enti del SINET di avvalersi di un servizio di conservazione digitale di qualità, organizzato a livello territoriale, in continuità con la positiva esperienza maturata negli anni di vigenza degli accordi di collaborazione precedenti;
- che la collaborazione tra le Parti, grazie anche alla partecipazione delle medesime nel biennio 2018-2019 al progetto *Ri.Co.R.Di. - Riutilizzo della conservazione dei record digitali*, ha consentito lo sviluppo del sistema di conservazione *Sacer* in funzione multiconservatore e, a far data dal 1 luglio 2019, l'assunzione da parte della Provincia autonoma di Trento di responsabilità di conservazione *in house* sui propri documenti informatici mediante l'utilizzo del sistema *Sacer*, di proprietà della Regione Emilia-Romagna.

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha ad oggetto l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la PAT, in veste di Ente Gestore, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali informatiche.

2. Il Polo Archivistico è incaricato dello svolgimento del solo processo di

conservazione dei documenti amministrativi e delle loro aggregazioni documentali informatiche formati dagli Enti appartenenti al SINET (Enti Aderenti), mentre la PAT vi provvederà in autonomia, con esclusivo riferimento alla documentazione dalla medesima formata, e sempre utilizzando il sistema *Sacer*.

3. Gli Enti appartenenti al SINET affidano alla Regione la conservazione dei propri documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati, individuandola ai sensi dell'art. 34, comma 1 bis, lett. b) del CAD quale soggetto pubblico in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici ed iscritto al Marketplace dei servizi di conservazione, come previsto dal citato regolamento.

4. L'attività di conservazione svolta dalla Regione si ispira ai principi indicati dall'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione e manutenzione, e si ritiene in grado di soddisfare gli obblighi di conservazione di documenti informatici e, in prospettiva, di conservazione e ordinamento degli archivi nella loro organicità.

Art. 2 - Finalità dell'accordo

1. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si prefiggono l'obiettivo comune di contribuire allo sviluppo di un sistema integrato per la creazione di un circuito virtuoso tra pubbliche amministrazioni che permetta un'evoluzione di conoscenze e sistemi specifici per la conservazione digitale dei documenti e degli archivi informatici.

2. Le parti intendono attuare una collaborazione concreta e nell'interesse comune che porti a un risparmio dei costi di gestione, a garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di conservazione dei documenti informatici, a un aumento della quantità, qualità e fruibilità dei servizi, nonché a un aumento del livello di sicurezza attuato nella elaborazione di dati

ed informazioni e concordano di sviluppare e gestire nelle forme della cooperazione orizzontale l'attività di potenziamento dell'attuale sistema di conservazione digitale della Regione, con applicazione, anche con modalità sperimentali, alla conservazione dei documenti digitali e delle aggregazioni documentali informatiche versati da PAT e dagli Enti Aderenti.

CAPO II

SOGGETTI COINVOLTI E LORO RUOLI E RESPONSABILITÀ

Art. 3 - PAT Ente Gestore

1. Nell'attuazione del presente Accordo, la PAT riveste il ruolo di Ente Gestore con funzione di coordinamento tra Enti Aderenti e di interlocutore unico verso la Regione Emilia-Romagna, anche per conto di questi ultimi.

2. L'Ente Gestore espleta le seguenti funzioni di coordinamento:

- garantisce, attraverso adeguate iniziative di comunicazione, la conoscenza da parte degli Enti Aderenti delle funzioni di conservazione dei documenti informatici svolte dalla Regione Emilia-Romagna, tramite il Polo Archivistico;
- favorisce, sotto il profilo tecnologico e organizzativo, l'interoperabilità dei sistemi informatici degli Enti Aderenti con quello di conservazione, attraverso opportune azioni di diffusione della conoscenza e la definizione di standard e linee guida;
- supporta gli Enti Aderenti nel processo di adesione alle funzioni di conservazione di cui al presente accordo, che andrà effettuata con trasmissione formale dell'istanza di adesione di cui al successivo art. 5, comma 1.

3. L'Ente Gestore assume i seguenti impegni nei confronti della Regione Emilia-Romagna:

- a. condividere con la Regione esperienza e risultati conseguiti nell'ambito della gestione documentale digitale per migliorare le modalità di gestione della funzione di conservazione da parte del Polo Archivistico;
- b. effettuare operazioni di monitoraggio dei versamenti, segnalando periodicamente eventuali errori o anomalie e collaborando alla risoluzione degli stessi, nell'elaborazione delle misure risolutive e nella formulazione di proposte volte al miglioramento dell'interoperabilità con il sistema di conservazione;
- c. provvedere, con le funzioni di Ente Gestore, ad attività tecniche ed operative di configurazione e gestione nel sistema di conservazione degli archivi digitali degli Enti Aderenti, utilizzando le medesime procedure operative adottate dalla Regione;
- d. svolgere le funzioni di conservazione dei documenti informatici prodotti dalla PAT stessa utilizzando il sistema di conservazione Sacer.

4. La PAT si impegna alla completa e tempestiva collaborazione in caso si verificano incidenti di sicurezza di qualsiasi natura che coinvolgano la funzione di conservazione, fornendo le informazioni previste nel relativo paragrafo del Manuale di conservazione della Regione Emilia-Romagna.

5. La PAT mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti informatici e loro aggregazioni dalla stessa prodotti e versati e, in ossequio ai disposti di cui alle sopracitate Linee Guida AgID, ha individuato nel ruolo di Responsabile della Conservazione il direttore pro tempore dell'Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, che mantiene la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione. L'eventuale mutamento del Responsabile della conservazione designato deve essere comunicato formalmente al Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4 - Regione Emilia-Romagna

1. La Regione si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti ed assume il ruolo di conservatore con riferimento alla documentazione prodotta dagli Enti Aderenti, ai sensi della normativa vigente e del Manuale di Conservazione redatto dalla Regione medesima, pubblicato sul sito web istituzionale, nell'Area "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013, come prescritto dalle succitate Linee Guida AgID (Cap. 1, paragrafo 1.11), garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione. La PAT provvede autonomamente a svolgere la funzione di conservazione per i documenti da essa stessa prodotti e versati, utilizzando il sistema Sacer.

2. Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca sono svolte dalla Regione Emilia-Romagna nel rispetto delle norme vigenti, delle deliberazioni AgID, nonché di quanto previsto nel Manuale di conservazione elaborato dalla Regione stessa, richiamato da ciascun Ente Aderente con il proprio manuale di conservazione.

3. La Regione, in qualità di conservatore delegato dagli Enti Aderenti, provvede all'attivazione del servizio di conservazione su richiesta degli stessi e svolge, tramite il Responsabile del Servizio di Conservazione, i compiti individuati dalle lettere da a) a k) nel Cap. 4, paragrafo 4.5, delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

3. bis La Regione, in qualità di conservatore delegato dei documenti informatici, si impegna a rispettare e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, e dalla Direttiva (UE) 2022/2555 (Direttiva NIS2) e dalle relative norme di recepimento nazionale, per quanto applicabile alle attività oggetto del presente Accordo. In particolare, si impegna ad adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate al rischio, ad implementare procedure per la notifica degli incidenti di sicurezza, a fornire alla Provincia tutti i dati e le informazioni di cui ha bisogno per ottemperare ai propri

obblighi in materia e a garantire la sicurezza della propria catena di fornitura, in conformità con le normative vigenti. La Regione si impegna altresì a tenere aggiornate le proprie policy alle disposizioni vigenti in materia di cybersicurezza.

4. La Regione si impegna alla completa e tempestiva collaborazione in caso si verificano incidenti di sicurezza di qualsiasi natura che coinvolgano la funzione di conservazione, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa vigente e in aderenza alle proprie policy riportate nei disciplinari indicati nell'Accordo per il trattamento di dati personali (allegato A parte integrante del presente accordo).

4.bis In caso di incidenti di sicurezza che rientrino nella definizione di cui alla Legge 90/2024 e di cui all'art. 25 decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138 e alle relative disposizioni attuative, la Regione si impegna a notificare tempestivamente - e comunque entro le 12 ore dal rilevamento dell'incidente - l'altra Parte per gli adempimenti di propria competenza e a seguire le procedure di notifica previste dalla normativa vigente, inclusa la comunicazione alle autorità competenti secondo le modalità e le tempistiche stabilite.

5. In particolare, la Regione Emilia-Romagna garantisce:

- la conservazione dei documenti informatici, e delle loro aggregazioni documentali con i relativi metadati, assicurando il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità all'interno del rispettivo contesto di produzione e archiviazione, e preservando il vincolo di consistenza e organicità dell'archivio originario;
- la gestione e l'accesso agli oggetti conservati secondo le norme vigenti in tema di tutela dei beni culturali e dei dati personali, attuando

eventuali procedure di selezione e scarto predisposte dagli Enti Aderenti e approvate dalla Soprintendenza Archivistica, provinciale o statale, competente;

- la restituzione in ogni momento - senza oneri aggiuntivi - dei documenti trasferiti e conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi, fornendo gli elementi necessari per valutare l'autenticità e la validità giuridica degli stessi;
- la riservatezza dei documenti posti in conservazione e delle relative evidenze informatiche, adottando a tale scopo ogni strumento tecnico e organizzativo necessario a: consentire l'eventuale accesso alla documentazione amministrativa ai sensi di legge; impedire accessi non autorizzati da parte dei soggetti non legittimati; rendere indisponibili e inaccessibili dati, documenti ed evidenze informatiche a seguito di restituzione degli archivi digitali conservati;
- l'adeguamento dell'attività di conservazione alle future modifiche normative.

6. Le modalità specifiche di svolgimento dell'attività di conservazione, inclusa la configurazione dell'archivio digitale di PAT e degli Enti Aderenti, sono concordate ed indicate in un Disciplinare Tecnico, costantemente aggiornato, consultabile tramite il sistema di conservazione.

7. È facoltà della Regione Emilia-Romagna non accettare domande di adesione nel caso in cui, a seguito di verifica tecnica effettuata, si riscontri l'inidoneità, non altrimenti sanabile, del sistema dell'Ente richiedente ad interfacciarsi con il sistema di conservazione Sacer.

8. La Regione Emilia-Romagna trasferisce alla PAT, senza riserva alcuna, esperienze e risultati relativi al processo di conservazione e ad ogni attività comunque ad esso connessa.

9. La Regione Emilia-Romagna svolge le funzioni di amministratore del sistema di conservazione, sia nel caso in cui svolga le funzioni di conservazione per conto degli Enti Aderenti, sia nel caso in cui questa funzione venga svolta dalla Provincia autonoma, e garantisce continuità operativa, gestione sistemistica, rilasci periodici per evoluzioni tecniche e/o normative, attività di backup e disaster recovery, sicurezza informatica, e ogni altra attività che le Parti potranno concordare come necessaria e opportuna.

10. La Regione, all'atto della cessazione del presente Accordo per scadenza naturale o per cessazione anticipata come disciplinato dal successivo articolo 10, si impegna a restituire i documenti informatici ed eventuali loro aggregazioni, con i metadati associati e con tutte le evidenze informatiche relative ai processi di conservazione svolti e fino ad allora custoditi nel proprio sistema di conservazione, nel rispetto delle procedure adottate.

Art. 5 - Enti Aderenti

1. Sono Enti Aderenti i soggetti facenti parte del SINET "Sistema Informativo Elettronico Trentino", previsto dall'articolo 5 della Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16, che abbiano espresso la volontà di aderire al presente accordo tramite apposita "Istanza di adesione" trasmessa formalmente alla Regione Emilia-Romagna ed a PAT, predisposta in una logica di semplificazione amministrativa, che deve essere sottoscritta da ciascun Responsabile della conservazione competente, con la quale la Regione Emilia-Romagna viene altresì designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali per i documenti conferiti in conservazione, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante ("Allegato C - Modello di istanza di adesione").

2. Con l'acquisizione della suddetta "Istanza di adesione", comprensiva dell'accordo per la disciplina del trattamento dati personali, ogni singolo Ente produttore della documentazione da conservare aderisce al presente accordo ed ottempera altresì a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR;

3. La decorrenza dell'effettivo svolgimento delle funzioni di conservazione per ciascuna tipologia documentaria è stabilita nel Disciplinare tecnico. Nel caso in cui l'Ente Aderente già conservi i propri documenti tramite il sistema del Polo Archivistico e questi già svolga la funzione delegata di conservazione, lo svolgimento delle funzioni di conservazione viene garantito senza soluzione di continuità, al fine di consentire l'ininterrotta custodia dei documenti conservati.

4. Gli Enti Aderenti con l'adesione al presente accordo conferiscono delega alla Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento del processo di conservazione dei propri documenti informatici, impegnandosi a depositarli nel rispetto delle norme di legge e delle delibere AgID nonché nei modi e nelle forme definite dal Manuale di conservazione e dal Disciplinare tecnico di seguito previsti.

5. Gli Enti Aderenti garantiscono l'autenticità e l'integrità dei documenti nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici, assicurando che il trasferimento dei documenti informatici in conservazione sia realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Ciascun Ente Aderente, tramite il Responsabile della conservazione, redige il proprio manuale di conservazione indicando Regione Emilia-Romagna come soggetto delegato al processo di conservazione.

7. Gli Enti Aderenti inoltre:

- si impegnano a depositare e mantenere aggiornati, nei modi e nelle forme definite dalla Regione Emilia-Romagna, gli strumenti di ricerca e gestione archivistica elaborati a supporto della formazione dei documenti e della tenuta degli archivi;
- mantengono la titolarità e la proprietà dei documenti depositati, oltre che la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione dei

documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone il valore giuridico;

- provvedono, sotto il profilo organizzativo e gestionale, ad assicurare l'interfacciamento e il collegamento del proprio sistema con il sistema di conservazione Sacer, anche in collaborazione con l'Ente Gestore.

8. Gli eventuali adeguamenti organizzativi, strutturali e strumentali derivanti dal presente accordo, sono ad esclusivo carico, onere e spesa di ciascun Ente Aderente.

9. Per gli Enti Aderenti che abbiano già avviato le funzioni di conservazione sulla base dell'accordo di collaborazione precedente, la Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire l'ininterrotta custodia dei documenti conservati e lo svolgimento delle funzioni di conservazione senza soluzione di continuità, nelle more del ricevimento dell'Istanza di adesione.

10. Gli Enti Aderenti si impegnano alla completa e tempestiva collaborazione in caso si verificano incidenti di sicurezza di qualsiasi natura che coinvolgano la funzione di conservazione, fornendo le informazioni di cui al relativo paragrafo del Manuale di conservazione.

CAPO III

RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 6 - Accesso ai documenti conservati presso la Regione

1. PAT e gli Enti Aderenti, ognuno con riferimento al proprio archivio e alla propria documentazione, mantengono la responsabilità del procedimento in relazione all'accesso ai documenti conservati presso la Regione.

2. Possono essere stipulati appositi accordi operativi per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l'eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.

Art. 7 - Strumenti di consultazione e controllo

1.La Regione consente a PAT ed agli Enti Aderenti l'accesso ai propri sistemi per la verifica del corretto svolgimento dell'attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i propri documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico e/o nel Manuale di Conservazione.

2.Sono concordati con la Regione i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, seguendo le procedure regionali definite per l'abilitazione e gestione degli utenti del sistema di conservazione.

3.Gli utenti del sistema, con le relative abilitazioni per lo svolgimento delle attività di test, versamento e monitoraggio, saranno indicati nel Disciplinare Tecnico.

4.La Regione consente alle Soprintendenze Archivistiche, provinciale e statale, in base alle rispettive competenze, l'accesso ai propri sistemi per rendere possibile e operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.

Art. 8 - Oneri a carico delle Parti

1.Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano oneri a carico della Regione.

2.A titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente accordo di collaborazione, PAT si impegna a erogare alla Regione gli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell'Allegato B "Rimborso costi", parte integrante del presente accordo.

3.L'importo previsto a rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma precedente è assoggettato ad IVA e dovrà essere corrisposto a consuntivo da PAT

alla Regione nel corso del primo trimestre dell'anno successivo a quello di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici e per ogni anno successivo di vigenza del presente Accordo di collaborazione. Per le attività svolte nelle mensilità dell'anno di scadenza del presente accordo la corresponsione dell'importo avverrà nei termini definiti dalla normativa vigente.

4. Gli importi indicati nell'Allegato B potranno essere aggiornati in accordo tra le Parti, ove ritenuto necessario per rilevanti ragioni tecniche, organizzative e/o per volumi della documentazione effettivamente inviata in conservazione che risultino significativamente difformi da quelli preventivati nell'Allegato stesso. L'aggiornamento degli importi preventivati nell'Allegato B avverrà tramite comunicazione formale, che riporti le motivazioni e l'entità dell'aggiornamento stesso.

5. PAT e gli Enti Aderenti sosterranno tutti i costi di collegamento e di interfacciamento dei propri sistemi versanti con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dalla Regione tramite il Polo Archivistico.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. La PAT è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dalla stessa prodotti. Al fine di consentire l'erogazione delle funzioni regolate dal presente accordo, la PAT designa la Regione quale responsabile del trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del presente accordo ed al compimento degli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). A tal fine la Regione definisce e adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative a tutela dei dati personali che tratterà in esecuzione del presente accordo.

2. In materia di protezione dei dati personali le Parti accettano e si impegnano ad osservare, con riferimento alle prescrizioni ed alle istruzioni a ciascuna

relative, quanto stabilito nell'Allegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Alla scadenza del presente accordo, ovvero nell'ipotesi di cessazione anticipata richiesta da una delle Parti o al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso, la designazione decade automaticamente, in relazione a quanto disposto al successivo comma 4.

4. Alla scadenza naturale del presente accordo o comunque alla sua conclusione a seguito di cessazione anticipata, la Regione solo al termine della restituzione dei documenti conservati e solo dopo le opportune verifiche sulla sua corretta esecuzione - effettuate da entrambe le Parti - provvederà alla cancellazione dal proprio sistema di conservazione di tutti gli oggetti precedentemente depositati, dandone apposita comunicazione formale. Fino alla data di tale comunicazione la Regione continuerà ad operare come responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 10 - Decorrenza e durata dell'accordo

1. La durata del presente accordo è stabilita in cinque anni, decorrenti dal 1° luglio 2025.

2. Le date di eventuale nuova attivazione delle funzioni di conservazione delle varie tipologie di documenti informatici verranno definite in accordo tra le Parti, dopo una fase di avvio finalizzata a definire i parametri di configurazioni del sistema di conservazione, i tempi e le modalità di versamento e per testare le funzionalità dei sistemi versanti, e saranno di volta in volta indicate nel Disciplinare Tecnico.

Art. 11 - Cessazione anticipata

1. Qualora, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione, ovvero di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, è possibile, per ciascuna delle Parti, la cessazione anticipata del presente

accordo ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990.

2. La cessazione anticipata dovrà essere comunicata per le vie formali e avrà effetto decorsi novanta giorni dalla comunicazione, a garanzia dell'indispensabile continuità delle attività oggetto del presente accordo.

3. Nell'ipotesi di cessazione anticipata, da parte della PAT sarà dovuto alla Regione il rimborso delle spese effettivamente sostenute fino al momento della cessazione effettiva.

Art. 12 - Controversie

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente accordo che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti si rinvia a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del Codice Civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'accordo.
2. Eventuali modifiche al presente accordo potranno essere apportate soltanto con atti aventi le medesime formalità del medesimo, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8, comma 3.

Art. 14 - Disposizioni fiscali e registrazione

1. Il presente documento è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella di cui all'allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 che recita "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".

2. Il presente accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R.

26.04.1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia Autonoma di Trento

La Dirigente generale dell'Unità di missione strategica digitalizzazione e reti,

Dr.ssa Cristiana Pretto

(firmato digitalmente)

Per la Regione Emilia-Romagna

La Responsabile del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e Polo

Archivistico, Dr.ssa Stefania Papili

(firmato digitalmente)

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante dell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento (di seguito PAT) e Regione Emilia-Romagna, la quale viene a tal fine designata Responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche GDPR).

1. Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

- Conservazione dei documenti digitali ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" (C.A.D.) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse - art. 34, comma 1 bis, art. 44, comma 1 ter. C.A.D.; Legge Regionale n. 11/2004 - art. 2, comma 4 bis, art. 16 commi 3 e 4, art. 19, comma 5, lett. a) e b); Art. 5, paragrafo 1, lett. b) GDPR;
- Miglioramento delle attività di conservazione nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato certificato.

1.2 Dichiarazione del titolare del trattamento in relazione alle categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

- Dipendenti/Consulenti
- Utenti
- Soggetti che ricoprono cariche sociali
- Beneficiari o assistiti
- Pazienti
- Minori
- Persone vulnerabili
- Migranti
- Studenti maggiorenni
- Lavoratori
- Cittadini

1.3 Dichiarazione del titolare del trattamento in relazione alle categorie di dati personali trattati:

- Dati personali di natura particolare

Dati personali comuni

Dati personali relativi a condanne penali e reati

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Titolare del trattamento

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto della PAT garantisce che:

2.1.1 - tratta tali Dati personali solo ai fini di archiviazione nel pubblico interesse degli oggetti digitali versati in conservazione in esecuzione all'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali, stipulato con la PAT; gli oggetti digitali versati possono essere utilizzati anche in ambiente di test per consentire lo sviluppo del sistema di conservazione e la correzione di eventuali malfunzionamenti;

2.1.2 - non comunica i dati personali a soggetti terzi, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per adempiere quanto disciplinato nell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali, stipulato con la PAT;

2.1.3 - non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dalla PAT, neanche per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 - prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà la PAT se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dalla PAT si ponga in violazione di normativa applicabile;

2.2 - Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 - procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate alla PAT dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 - procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta della PAT dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 - procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta della PAT, nei limiti di cui all'art. 17, paragrafo 3, lettera d) e secondo le deroghe dell'art. 89, paragrafo 3, del GDPR;

2.2.4 - procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta della PAT.

2.3 - Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire alla PAT cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 - Il Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento, deve compilare, tenere aggiornato e, ove richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, esibire un registro delle attività di trattamento svolte per conto della PAT, che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma citata.

2.5 - Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dello svolgimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che la PAT intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.6 - Il Responsabile del trattamento garantisce, altresì, la conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alle prescrizioni derivanti dalla normativa in materia di cybersecurity, e specificatamente a quanto prescritto dalla legge n. 90/2024 e dal d.lgs. 138/2024.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 - In relazione alla criticità correlata al trattamento in questione il Responsabile del trattamento effettua la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

3.3 - Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistemi non gestiti direttamente dalla PAT, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

3.4 - La PAT attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 paragrafo 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza

individuata da Agid con la circolare n. 2/2017. Si precisa in merito che il Responsabile del trattamento è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità); ISO/IEC 27001:2013 (Sicurezza) con le estensioni 27017:2015 (Sicurezza per i servizi in cloud) e 27018:2019 (Protezione delle informazioni personali) e UNI ISO 37001.

3.7 Il Responsabile del trattamento mette in atto le misure tecniche, operative e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali in aderenza alle proprie policy, di seguito elencate:

- Determina n. 83 del 07 gennaio 2021
Disciplinare tecnico per Amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (documento reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna, sezione "Leggi Atti Bandi", atti della Giunta);
- Determina n.19293 del 4 novembre 2020
Disciplinare per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach (documento reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna, sezione "Leggi Atti Bandi", atti della Giunta);
- Determina n. 8901 del 6 giugno 2017
Disciplinare tecnico per utenti dei servizi informativi della Regione Emilia-Romagna: si applica a tutti, dipendenti, fornitori, politici, consulenti, stagisti e tutti coloro che si collegano alla rete regionale e utilizzano i suoi servizi (Giunta, AL, Agenzie regionali). Documento inviato alla PAT, poiché non direttamente reperibile da parte di soggetti esterni a Regione Emilia-Romagna;
- Determina n. 13219 del 15 giugno 2023
Disciplinare tecnico in materia di sviluppo sicuro delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione

Emilia-Romagna. Documento inviato alla PAT, poiché non direttamente reperibile da parte di soggetti esterni a Regione Emilia-Romagna.

3.8 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dalla PAT sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dalla PAT stessa per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 - Il Responsabile del trattamento adotta, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al presente accordo in aderenza alle policy di privacy by design e by default dettate dal GDPR e della propria deliberazione n. 2259 del 27 dicembre 2021 Linee guida sulla Privacy by design di Giunta e Assemblea Legislativa Checklist per la privacy by design adottata in base alla Delibera n. 2259/2021.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto della PAT.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando alla PAT le evidenze di tale formazione.

5.3 - Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5.4 - La PAT provvede in autonomia e sotto la propria responsabilità a designare quali persone autorizzate al trattamento i dipendenti e i collaboratori afferenti alla sua organizzazione che svolgono attività di gestione del servizio di conservazione, in particolare per quanto riguarda la gestione degli utenti e la configurazione di strutture e registri, e attività di conservazione. Inoltre, la PAT si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori adeguate informazioni relative al trattamento dei loro dati, in particolare con riferimento all'attività di registrazione e trattamento dei log prodotti ogniqualvolta che questi ultimi accedano o modifichino i documenti oggetto di conservazione digitale secondo quanto indicato nell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali stipulato con la PAT.

5.5 - La PAT garantisce che i propri dipendenti e collaboratori ricevano la necessaria formazione in materia di protezione dei dati personali, provvedendo altresì a fornire loro istruzioni, sovrintendere e vigilare sull'attuazione

delle istruzioni impartite ai fini e nei limiti dell'esecuzione delle attività di trattamento indicate nel presente atto e nell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali.

6.Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali, il Responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. I riferimenti degli atti di nomina dei sub-responsabili già individuati risultano disponibili nel portale istituzionale della Regione Emilia-Romagna- area Amministrazione trasparente-sezione relativa a Bandi di gara e contratti.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-responsabile.

7.2 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto

del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.4 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.5 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8.Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 La PAT non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9.Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui ai punti 9.1 e 9.2 il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

- a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il

responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

d) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati

personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il rapporto di collaborazione. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere l'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali qualora:

- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità del punto 11.1 e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere l'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni

violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione dell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleva

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva la PAT da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Allegato 1

GLOSSARIO

"**Garante per la protezione dei dati personali**": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

"**Dati personali** ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation);

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente accordo;

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

"Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

Allegato B)

Rimborso costi

NOTE

1. Costo al TB determinato con modello di calcolo approvato con DGR 155/2023 – come da aggiornamento foglio di calcolo di cui alla determinazione dirigenziale n. 26526 del 04/12/2024
 2. Costo definito in coordinamento con Area Infrastrutture e sicurezza

ANNO 2025 (LUGLIO-DICEMBRE)						
Macroattività	Specificità attività	Costo unità al netto di IVA	Quantità	Costo totale al netto di IVA	Mensilità di riferimento macroattività "storage"	Costo totale comprensivo di IVA
Versamento documentazione	Versamento TB nuova documentazione - nota 1	2.793,00	4	11.172,00		13.629,84
Storage	TB in storage - nota 2 (assumendo come dato di partenza il volume di 52 TB al 30 giugno 2025)	983	56	27.524,00	6	33.579,28
				38.696,00		47.209,12
ANNO 2025						
Macroattività	Specificità attività	Costo unità al netto di IVA	Quantità	Costo totale al netto di IVA	Mensilità di riferimento macroattività "storage"	Costo totale comprensivo di IVA
Versamento documentazione	Versamento TB nuova documentazione - nota 1	2.793,00	8	22.344,00		27.259,68
Storage	TB in storage - nota 2	983	64	62.912,00	12	76.752,64
				85.256,00		104.012,32
ANNO 2022						
Macroattività	Specificità attività	Costo unità al netto di IVA	Quantità	Costo totale al netto di IVA	Mensilità di riferimento macroattività "storage"	Costo totale comprensivo di IVA
Versamento documentazione	Versamento TB nuova documentazione - nota 1	2.793,00	8	22.344,00		27.259,68
Storage	TB in storage - nota 2	983	72	70.776,00	12	86.346,72
				93.120,00		113.606,40
ANNO 2023						
Macroattività	Specificità attività	Costo unità al netto di IVA	Quantità	Costo totale al netto di IVA	Mensilità di riferimento macroattività "storage"	Costo totale comprensivo di IVA
Versamento documentazione	Versamento TB nuova documentazione - nota 1	2.793,00	8	22.344,00		27.259,68
Storage	TB in storage - nota 2	983	80	78.640,00	12	95.940,80
				100.984,00		123.200,48
ANNO 2024						
Macroattività	Specificità attività	Costo unità al netto di IVA	Quantità	Costo totale al netto di IVA	Mensilità di riferimento macroattività "storage"	Costo totale comprensivo di IVA
Versamento documentazione	Versamento TB nuova documentazione - nota 1	2.793,00	8	22.344,00		27.259,68
Storage	TB in storage - nota 2	983	88	86.504,00	12	105.534,88
				108.848,00		132.794,56
ANNO 2020 (GRANATA-OLIVERO)						
Macroattività	Specificità attività	Costo unità al netto di IVA	Quantità	Costo totale al netto di IVA	Mensilità di riferimento macroattività "storage"	Costo totale comprensivo di IVA
Versamento documentazione	Versamento TB nuova documentazione - nota 1	2.793,00	4	11.172,00		13.629,84
Storage	TB in storage - nota 2	983	92	45.218,00	6	55.165,96
				56.390,00		68.795,80

Allegato C)

Modello istanza di adesione

Alla Provincia Autonoma di Trento
tramite interoperabilità P.I.Tre.
oppure
umst.soprintendenza@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Emilia-Romagna
Settore innovazione digitale, dati,
tecnologia e polo archivistico
parer@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p.c. A Trentino Digitale spa
tramite interoperabilità P.I.Tre.
oppure tndigit@pec.tndigit.it

N.B.: per la presente istanza dovrà essere regolarmente assolta l'imposta di bollo in caso di presentazione da parte di soggetti diversi da quelli tassativamente indicati all'art. 16 della Tabella di cui all'allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane)

Adesione alla funzione di conservazione dei documenti informatici di cui all'accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, siglato in data ----- tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Emilia-Romagna e designazione della medesima quale responsabile del trattamento dei dati personali.

Il /La sottoscritto/a

Nome e Cognome _____,

quale Responsabile della conservazione nominato ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. N. 82/2005,

DICHIARA DI ADERIRE

in nome e per conto dell'Ente Aderente, all'accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, siglato in data ----- tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Emilia-Romagna

DELEGA

la Regione Emilia-Romagna allo svolgimento del processo di conservazione dei documenti informatici nei limiti e con le modalità stabilite nel suddetto accordo di collaborazione.

A tal fine indica i seguenti dati:

Denominazione Ente Aderente:

Natura giuridica Ente Aderente:

Indirizzo:

Comune:

Provincia:

CAP:

Telefono:

E-mail:

Indirizzo PEC:

P. IVA:

C.F.:

Referente:

Telefono Referente:

E-mail referente:

Il sottoscritto dichiara altresì:

dell'accordo stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento (di seguito PAT) e la Regione Emilia-Romagna, la quale viene con il presente atto designata Responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche GDPR).

2. Premesse

(G) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario.

(H) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(I) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

(J) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(K) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(L) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.2 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

- Conservazione dei documenti digitali ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" (C.A.D.) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse - art. 34, comma 1 bis, art. 44, comma 1 ter. C.A.D.; Legge Regionale n. 11/2004 - art. 2, comma 4 bis, art. 16 commi 3 e 4, art. 19, comma 5, lett. a) e b); Art. 5, paragrafo 1, lett. b) GDPR;
- Miglioramento delle attività di conservazione nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato certificato.

1.2 Dichiarazione del titolare del trattamento in relazione alle categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

- Dipendenti/Consulenti
- Utenti
- Soggetti che ricoprono cariche sociali
- Beneficiari o assistiti
- Pazienti
- Minori
- Persone vulnerabili
- Migranti
- Studenti maggiorenni
- Lavoratori
- Cittadini

1.3 Dichiarazione del titolare del trattamento in relazione alle categorie di dati personali trattati:

- Dati personali di natura particolare
- Dati personali comuni
- Dati personali relativi a condanne penali e reati

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente aderente garantisce che:

2.1.1 - tratta tali Dati personali solo ai fini di archiviazione nel pubblico interesse degli oggetti digitali versati in conservazione in esecuzione all'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali, stipulato con PAT; gli oggetti digitali versati possono essere utilizzati anche in ambiente di test per consentire lo sviluppo del sistema di conservazione e la correzione di eventuali malfunzionamenti;

2.1.2 - non comunica i dati personali a soggetti terzi, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per adempiere quanto disciplinato nell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali, stipulato con l'Ente aderente;

2.1.3 - non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente aderente, neanche per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 - prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente aderente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente aderente si ponga in violazione di normativa applicabile;

2.2 - Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 - procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente aderente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 - procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente aderente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 - procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente aderente, nei limiti di cui all'art. 17, paragrafo 3, lettera d) e secondo le deroghe dell'art. 89, paragrafo 3, del GDPR;

2.2.4 - procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente aderente.

2.3 - Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente aderente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 - Il Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento, deve compilare, tenere aggiornato e, ove richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, esibire un registro delle attività di trattamento svolte per

conto dell'Ente aderente, che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma citata.

2.5 - Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dello svolgimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente aderente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.6 Il Responsabile del trattamento garantisce, altresì, la conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alle prescrizioni derivanti dalla normativa in materia di cybersecurity, e specificatamente a quanto prescritto dalla legge n. 90/2024 e dal d.lgs. 138/2024.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 - In relazione alla criticità correlata al trattamento in questione il Responsabile del trattamento effettua la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

3.3 - Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistemi non gestiti direttamente dall'Ente aderente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

3.4 - L'Ente aderente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 paragrafo 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid con la circolare n. 2/2017. Si precisa in merito che il Responsabile del trattamento è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità); ISO/IEC 27001:2013 (Sicurezza) con le estensioni 27017:2015 (Sicurezza per i servizi in cloud) e 27018:2019 (Protezione delle informazioni personali) e UNI ISO 37001.

3.7 Il Responsabile del trattamento mette in atto le misure tecniche, operative e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali in aderenza alle proprie policy, di seguito elencate:

- Determina n. 83 del 07 gennaio 2021

Disciplinare tecnico per Amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (documento reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna, sezione "Leggi Atti Bandi", atti della Giunta;

- Determina n.19293 del 4 novembre 2020

Disciplinare per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach (documento reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna, sezione "Leggi Atti Bandi", atti della Giunta);

- Determina n. 8901 del 6 giugno 2017

Disciplinare tecnico per utenti dei servizi informativi della Regione Emilia-Romagna: si applica a tutti, dipendenti, fornitori, politici, consulenti, stagisti e tutti coloro che si collegano alla rete regionale e utilizzano i suoi servizi (Giunta, AL, Agenzie regionali). Documento in possesso di PAT, poiché non direttamente reperibile da parte di soggetti esterni a Regione Emilia-Romagna;

- Determina n. 13219 del 15 giugno 2023

Disciplinare tecnico in materia di sviluppo sicuro delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Documento in possesso di PAT, poiché non direttamente reperibile da parte di soggetti esterni a Regione Emilia-Romagna.

3.8 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente aderente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente aderente stesso per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 - Il Responsabile del trattamento adotta, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al presente accordo in aderenza alle policy di privacy by design e by default dettate dal GDPR e della propria deliberazione n. 2259 del 27 dicembre 2021 Linee guida sulla Privacy by design di Giunta e Assemblea Legislativa Checklist per la privacy by design adottata in base alla Delibera n. 2259/2021.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente aderente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente aderente le evidenze di tale formazione.

5.3 - Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5.4 - L'Ente aderente provvede in autonomia e sotto la propria responsabilità a designare quali persone autorizzate al trattamento i dipendenti e i collaboratori afferenti alla sua organizzazione che possono avere accesso agli oggetti digitali conservati dal Responsabile del trattamento. Inoltre, l'Ente aderente si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori adeguate informazioni relative al trattamento dei loro dati, in particolare con riferimento all'attività di registrazione e trattamento dei log prodotti ogniqualvolta che questi ultimi accedano o modifichino i documenti oggetto di conservazione digitale secondo quanto indicato nell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali stipulato con l'Ente aderente.

5.5 - L'Ente aderente garantisce che i propri dipendenti e collaboratori ricevano la necessaria formazione in materia di protezione dei dati personali, provvedendo altresì a fornire loro istruzioni, sovrintendere e vigilare sull'attuazione delle istruzioni impartite ai fini e nei limiti dell'esecuzione delle attività di trattamento indicate nel presente atto e nell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali, il Responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. I riferimenti degli atti di nomina dei sub-responsabili già individuati risultano disponibili nel portale istituzionale della Regione Emilia-Romagna- area Amministrazione trasparente-sezione relativa a Bandi di gara e contratti.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-responsabile

7.2 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.4 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.5 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente aderente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui ai punti 9.1 e 9.2 il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

- a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- d) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

- iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il rapporto di collaborazione. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere l'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali qualora:

- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità del punto 11.1 e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- i. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- ii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere l'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione dell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente aderente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Allegato 1

GLOSSARIO

"**Garante per la protezione dei dati personali**": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

"**Dati personali** ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

"**GDPR**" o "**Regolamento**": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation);

"**Normativa Applicabile**": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"**Appendice Security**": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente accordo;

"**Reclamo**": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

"**Titolare del Trattamento**": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i

criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile